

f) Convenzioni (art.11): numero, qualità durata nel tempo

g) Convenzioni ex art.12

Tav. 4: Convenzioni art. 11 e art 12						
	RM	RI	VT	FR	LT	Totale
Totale convenzioni art 11 2000	176	0	15	91	23	305
Convenzioni ammesse agli incentivi	77	0	4	13	6	100
Convenzioni non finanziate						
Durata media (mesi) (**)			7	12	36	15,6
Totale convenzioni art. 11 2001	278	1	20	61	65	425
Convenzioni ammesse agli incentivi (***)	100	0	11	9	9	129
Convenzioni non finanziate						
Durata media (mesi)			13	12	36	(**)20,3
Conv. Art. 12						
Anno 2000						
Anno 2001		1				
(*) Comprende sia le convenzioni ammesse agli incentivi che quelle generali (di programma)						
(**) Media ponderata riferita ai dati delle province di Frosinone, Latina, Viterbo						
(***) il dato riferito a Rm riguarda le richieste presentate attualmente in fase istruttoria						

h) Numero e qualità dei progetti ammessi agli incentivi e numero dei lavoratori interessati

Tav. 5 Programmi ammessi agli incentivi Anno 2000									
Provincia	Convenzioni	Tot.Inse rimenti	M	F	Fisc.tot. 8 ann	Fisc.50 % 5 an	Tem Det	Ad.po sto lav	Tiroci ni
Roma	77	100	68	32	75	21	4		
Frosinone	13	14	14		5	5	1		3
Latina	6	10	6	4	7	3			
Viterbo	4	4	4		1		1	1	1
Rieti (*)									
Totale	100	128	92	36	88	29	6	1	4
(*) Non risultano richieste di agevolazioni ai sensi dell'art.13 L.68/99									

i) Iniziative finanziate con risorse del Fondo Sociale Europeo

E' in fase di stesura il rapporto annuale riguardante l'utilizzazione del Fondo Sociale Europeo Ob.3 per l'anno 2001; sarà cura di questa Direzione Regionale far pervenire le risultanze di tale rapporto inerenti l'argomento specificamente richiamato.

2. ATTIVITA' DI GESTIONE**a) Stato di aggiornamento delle graduatorie**

Questa Direzione Regionale è in attesa del varo definitivo della Legge Regionale sul diritto al lavoro delle persone disabili al fine di adottare adeguati provvedimenti di individuazione dei criteri per la formulazione delle graduatorie e di regolamentazione degli aspetti procedurali, tenuto anche conto delle prossime modifiche che interverranno in materia di collocamento ordinario

b) Volume delle esenzioni (esoneri parziali, compensazioni intraregionali) nonché delle sospensioni temporanee

Tav. 6: Informazioni su attività di gestione -punto b)						
	RM	RI	VT	FR	LT	Totale
Anno 2000						
Esoneri parziali	76	0	3	8	5	92
Compensazioni intraregionali	1	0	13	8		22
Sospensioni totali temporanee	17	0	2	11	10	40
Anno 2001						
Esoneri parziali	50	1	3	8	1	63
Compensazioni intraregionali	1	0	10	5	1	17
Sospensioni totali temporanee	88	2	n.d.	4	9	103

c) Stato di costituzione di Fondi regionali (art.14) e aggiornamento sugli impegni di spesa

Come già chiarito in premessa La Regione Lazio ha provveduto alla costituzione del Fondo Regionale previsto dall'art.14 della L.68/99, nel quale sono confluite, pur nella distinta imputazione dei relativi capitoli a salvaguardia delle finalità specifiche, anche le risorse del Fondo nazionale di cui all'art.13 della L.68/99. Grazie alla recentissima approvazione della DGR n. 532/2002 questa Direzione regionale provvederà immediatamente alla stipula delle convenzioni con gli istituti previdenziali interessati ed al conseguente trasferimento delle quote di loro competenza.

Non appena approvata la Legge Regionale sui disabili più volte citata, sarà effettuata la quantificazione delle risorse provenienti dall'applicazione degli istituti legislativi (esoneri e

sanzioni) già destinati dalla legge stessa a sostenere specifici interventi in materia di inserimento al lavoro.

Si fa presente, infine, che è in fase di avanzata costituzione il Comitato di Gestione del Fondo Regionale di cui trattasi già istituito con il su richiamato art.229 della legge regionale n. 10/2000.

3. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DERIVANTI DALL'AVVIO A REGIME DEL NUOVO SISTEMA:

Si precisa che per quanto riguarda il contenzioso si è fatto esclusivo riferimento alle segnalazioni al servizio ispettivo essendo risultata detta interpretazione unanime presso gli uffici interpellati

Tav. 7: Informazioni su adempimenti amministrativi per avvio a regime - punti a e b						
	RM	RI	VT	FR	LT	Totale
Anno 2000						
Rilascio certificazioni di ottemperanza	1206	0	45	72	59	1382
Segnalazioni Servizio Ispettivo		8		7	4	19
Anno 2001						
Rilascio certificazioni di ottemperanza	1431	15	23	153	69	1691
Segnalazioni Servizio Ispettivo	228	6	41		21	296

Si precisa, infine, che unitamente alla presente relazione vengono inviati in copia tutti i provvedimenti in essa citati, compresa la deliberazione di Giunta Regionale contenente la proposta di legge regionale sul lavoro delle persone disabili, la quale, tuttavia, potrebbe essere emendata in talune parti.

Si fa riserva, comunque, di trasmettere tempestivi aggiornamenti.

Il Direttore della Direzione Generale
(Dott. Goffredo Troiani)

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

03 MAG. 2002

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

ADDI' 03 MAG. 2002

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi
.....OMISSIS

ASSENTI: CIARAMELLETTI-SAPONARO

DELIBERAZIONE N° - 532 -

OGGETTO: art. 13 legge 68 del 12 marzo 1999 - attribuzione incarico al Direttore del Dipartimento Scuola Formazione e Lavoro di stipula delle convenzioni e di trasferimento dei fondi relativi alla fiscalizzazione degli oneri previdenziali e assicurativi nei riguardi degli Istituti competenti all'applicazione dei benefici di legge - Attribuzione incarico al Direttore del Dipartimento Scuola Formazione e Lavoro di liquidazione ai datori di lavoro delle agevolazioni di cui al comma 1, lettera C e al comma 3 dell'art. 13 della legge 68/99.



Oggetto: art. 13 legge 68 del 12 marzo 1999 – attribuzione incarico al Direttore del Dipartimento Scuola Formazione e Lavoro di stipula delle convenzioni e di trasferimento dei fondi relativi alla fiscalizzazione degli oneri previdenziali e assicurativi nei riguardi degli Istituti competenti all'applicazione dei benefici di legge – Attribuzione incarico al Direttore del Dipartimento Scuola Formazione e Lavoro di liquidazione ai datori di lavoro delle agevolazioni di cui al comma 1, lettera C e al comma 3 dell'art. 13 della legge 68/99.

La Giunta Regionale

Su proposta dell'Assessore alla Scuola, Formazione e Lavoro

VISTO lo Statuto Regionale;

VISTO l'art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che istituisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di seguito denominato Fondo, con apposita dotazione finanziaria annuale;

VISTO il primo comma del medesimo articolo con cui si attribuisce agli uffici competenti il potere di concedere agevolazioni economiche, nei limiti delle disponibilità del Fondo, ai datori di lavoro che presentino programmi di inserimento lavorativo mirato dei disabili nell'ambito di convenzioni stipulate con gli uffici medesimi secondo le modalità previste dall'articolo 11 della citata legge n. 68 del 1999;

VISTO il D.M. 13-01-2000, n. 91, recante norme per il funzionamento del suddetto Fondo, con il quale sono regolamentati i criteri e le modalità per la ripartizione fra le Regioni delle disponibilità finanziarie per l'anno 2000 nonché la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni di cui al citato art. 13;

VISTO il Decreto Direttoriale del 26.9.2000, registrato il 28.9.2000, al n° 2020, con cui il Ministero del Lavoro procede alla ripartizione ed assegnazione alle Regioni delle quote del Fondo, relativamente all'anno 2000;

VISTO l'art. 229 della legge regionale n. 10 del 10 maggio 2001, con cui si provvede alla istituzione del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili;


VISTA la D. G. R. n. 1246 del 3/8/2001 relativa alla costituzione e regolamentazione del Comitato per la gestione del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili, istituito ai sensi dell'art. 14 della legge 12 marzo 99, n. 68;

CONSIDERATO che a tutt'oggi non risulta ancora costituito il Comitato di gestione del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili;

CONSIDERATO che sulla quota attribuita alla Regione, ammontante a lire 9.067.142.731 per l'anno 2000, sono stati individuati con deliberazione della Giunta Regionale n. 2261 del 14/11/2000 i limiti di disponibilità entro cui ciascuna Provincia, previa valutazione dei programmi di inserimento presentati, ha proceduto alla concessione delle agevolazioni economiche su richiamate ai datori di lavoro che ne hanno fatto richiesta entro il termine stabilito dalla citata delibera n. 2261/2000;

VISTI i dati dei programmi di inserimento al lavoro di persone disabili presentati dagli uffici di ciascuna Provincia del Lazio dai quali risulta l'idoneità a beneficiare delle agevolazioni, l'elenco delle aziende ammesse, l'importo pari all'intero ammontare della fiscalizzazione degli oneri sociali e l'indicazione del periodo complessivamente concesso come beneficio dal servizio;

VISTA la circolare n. 203 del 19 novembre 2001 con la quale l'INPS ha dettato istruzioni operative per il conguaglio delle agevolazioni contributive a favore dei datori di lavoro che assumono soggetti disabili;



ATTESO che, nelle more della costituzione del su richiamato Comitato di Gestione del fondo Regionale per i disabili, occorre porre in essere le necessarie iniziative per dare pratica attuazione ai benefici e alle agevolazioni previste dal più volte citato art. 13 della L. 68/99;

VALUTATO, per quanto sopra, di dover definire, mediante apposita convenzione con gli istituti INPS, INAIL ed ENPAIA, le modalità di trasferimento agli stessi da parte della Regione delle risorse economiche corrispondenti all'importo complessivo dei benefici concessi ai datori di lavoro dalle Province a titolo di fiscalizzazione dei contributi previdenziali ed assicurativi relativi ad ogni lavoratore disabile;

CONSIDERATO di dover provvedere alla fissazione dell'entità del rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile, così come disposto dall'art. 13, comma 1, lettera C, della L. 68/99;

RITENUTO, altresì, di dover provvedere al totale rimborso degli oneri per l'assicurazione per la responsabilità civile dei disabili che svolgono attività di tirocinio finalizzata all'assunzione, così come previsto dal su richiamato art. 13, nonché all'individuazione delle modalità del riconoscimento del rimborso ai datori di lavoro richiedenti;


RITENUTO, infine, di dover provvedere alla liquidazione degli importi relativi alla fiscalizzazione dei contributi previdenziali ed assistenziali già autorizzati dalle Province secondo la citata elencazione per ogni lavoratore disabile assunto o in tirocinio, con conseguente regolarizzazione del periodo pregresso relativo al biennio 2000 - 2001;

SENTITO il parere della Commissione Regionale Tripartita di Concertazione;

ALL'UNANIMITA'

DELIBERA:

- 1) di attribuire al Direttore del Dipartimento Scuola Formazione e Lavoro formale incarico:
 - a) alla stipula e alla sottoscrizione di apposite convenzioni con le sedi territoriali degli enti previdenziali INPS, INAIL ed ENPAIA finalizzate a regolamentare le modalità di trasferimento agli stessi da parte della Regione delle risorse economiche corrispondenti all'importo complessivo dei benefici concessi alle Province a titolo di fiscalizzazione dei contributi previdenziali ed assistenziali, così come previsto dall'art. 13 della L. 68/99;
 - b) a provvedere, con apposite Determinazioni Direttoriali, alla liquidazione, agli Enti previdenziali summenzionati, delle risorse relative agli importi dovuti per la fiscalizzazione degli oneri sociali per gli anni 2000 - 2001 calcolati sulla base delle autorizzazioni concesse dalle Province;
 - c) a provvedere, con apposite Determinazioni Direttoriali, alla liquidazione parziale, ai datori di lavoro delle spese relative: all'adeguamento del posto di lavoro, all'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero alla rimozione delle barriere architettoniche e alla liquidazione degli oneri relativi alle assicurazioni per responsabilità civile dei disabili in tirocinio finalizzato all'assunzione;
- 2) di fissare la quota percentuale a carico del fondo per il diritto al lavoro dei disabili, relativa al rimborso forfettario della spesa per l'adeguamento del posto di lavoro di cui all'art. 13, comma 1, lettera C, in misura pari al 90% della spesa complessivamente sostenuta e comprovata dal datore di lavoro che effettua l'assunzione del disabile per il quale è richiesto l'adeguamento;
- 3) di fissare relativamente al beneficio di cui al punto 2) della presente Deliberazione la quota percentuale a carico del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili nella misura del 5% della spesa sostenuta dal datore di lavoro, al fine di garantire un rimborso complessivo della spesa medesima pari al 95% e, comunque, non superiore alla misura di Euro 5164,57;



- 4) le suddette quote di ripartizione del su menzionato rimborso forfettario, potranno essere riviste sia nella consistenza e misura complessiva che nel rispettivo ammontare su iniziativa del Comitato di Gestione del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili una volta costituito.
- 5) Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.L. e successivamente diffuso tramite rete informatica Internet sul sito "www.sirio.regione.lazio.it".

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi



Per Copia Conforme
Funzionario Responsabile
(Papi Borra)

Papi Borra
L. MAG. 2002

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo


03 MAG. 2002

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

ADDI' 03 MAG. 2002

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
.....OMISSISASSENTI: CIARAMELLETTI-SAPONARODELIBERAZIONE N° - 534 -OGGETTO: Art. 13 Legge 12 Marzo 1999 n. 68, regolamento delle modalità applicative riguardanti la procedura di concessione ai datori di lavoro e determinazione dei relativi limiti di disponibilità finanziaria per ciascuna Provincia per l'anno 2001. - Deliberazione di concerto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 13 Legge 12 Marzo 1999 n. 68, regolamento delle modalità applicative riguardanti la procedura di concessione ai datori di lavoro e determinazione dei relativi limiti di disponibilità finanziaria per ciascuna Provincia per l'anno 2001. - Deliberazione di concerto

La Giunta Regionale

Su proposta dell'Assessore alla Scuola, Formazione e Lavoro, di concerto con l'Assessore alle Politiche per la Famiglia, Infanzia e Servizi Sociali.

VISTO lo Statuto Regionale;

VISTO l'art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che istituisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di seguito denominato Fondo, con apposita dotazione finanziaria annuale;

VISTO il primo comma del medesimo articolo, con cui si attribuisce agli uffici competenti il potere di concedere agevolazioni economiche, nei limiti delle disponibilità del Fondo, ai datori di lavoro che presentino programmi di inserimento lavorativo mirato dei disabili nell'ambito di convenzioni, stipulate con gli uffici medesimi secondo le modalità previste dall'articolo 11 della citata legge n. 68 del 1999;

VISTO il D.M. 13-01-2000, n. 91, recante norme per il funzionamento del suddetto Fondo, con il quale sono regolamentati i criteri e le modalità per la ripartizione fra le Regioni delle disponibilità finanziarie, nonché la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni di cui al citato art. 13;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 2261 del 14/11/2000 con cui si adotta la regolamentazione delle modalità applicative riguardanti la procedura di concessione ai datori di lavoro e determinazioni dei relativi limiti di disponibilità finanziaria di ciascuna Provincia;

VISTO il Decreto Direttoriale del 12/7/2001, registrato il 25/7/2001, al n° 1413, con cui il Ministero del Lavoro procede alla ripartizione ed assegnazione alle Regioni delle quote del Fondo ed attribuisce alla Regione Lazio la somma di Lire 5.927.252.089 (E. 3.061.170,23);

CONSIDERATO che, per effetto dei progetti di inserimento lavorativo di soggetti disabili approvati dalle Province ai sensi dell'art. 13 della legge 68/99, l'importo complessivamente utilizzato relativamente alle disponibilità finanziarie previste per l'anno 2000 ammonta a Lire 6.870.426.888 con un conseguente residuo di disponibilità del fondo di Lire 2.196.715.789 (E. 1.134.509,02);

CONSIDERATO quindi che l'imposto complessivo attualmente disponibile per la concessione dei benefici previsti dall'art. 13 della legge 68/99 risultante dalla somma del residuo per l'anno 2000 e della quota assegnata alla Regione Lazio per l'anno 2001 ammonta a Lire 8.123.967.878 (E. 4.195.679,25) e che conseguentemente vanno individuati i limiti di disponibilità entro cui ciascuna Provincia, previa valutazione dei programmi di inserimento presentati, dovrà procedere alla concessione delle agevolazioni economiche su richiamate ai datori di lavoro che ne facciano richiesta entro il termine stabilito dal suddetto Decreto Ministeriale n. 91/2000;

TENUTO CONTO che per l'individuazione dei criteri per la ripartizione del fondo per gli anni successivi al 2000 dovranno essere considerate l'entità e l'efficacia delle iniziative, poste in essere da ciascuna Provincia, finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;

RITENUTO che, pertanto, la ripartizione per l'anno 2001 debba seguire i criteri impartiti dal Decreto Direttoriale 12/7/2001 che prevede di destinare il 70% della somma disponibile in base al numero dei lavoratori effettivamente inseriti nel circuito lavorativo in ciascuna Provincia nell'ambito di particolari programmi di inserimento presentati nell'anno 2000 e assunti a predetto titolo attraverso la stipula di



convenzioni e per i quali il datore di lavoro ha ottenuto il beneficio della fiscalizzazione, totale o parziale, degli oneri contributivi ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge n. 68/99, nonché di ripartire il rimanente 30% residuo secondo gli indicatori definiti nella ripartizione dell'anno 2000, tenendo conto della popolazione residente in ciascuna Provincia e del rapporto tra numero di lavoratori disabili disponibili e quello dei lavoratori non occupati;

VALUTATA la necessità e l'urgenza di precisare le modalità applicative dei criteri di ammissione alle agevolazioni stabiliti dall'art. 6 del D.M. n. 91 del 13-01-2000;

VISTI i dati forniti dai competenti uffici delle Province;

VISTO l'art. 8 del citato D.M. n. 91, il quale prevede che le Regioni a cui siano state attribuite in bilancio quote del Fondo, anche mediante convenzioni da stipulare con gli Enti di Previdenza obbligatoria destinatari della contribuzione, stabiliscono termini e modalità omogenei di rimborso a favore dei datori di lavoro degli importi corrispondenti alla fiscalizzazione degli oneri contributivi e assistenziali concessa in esito all'approvazione dei programmi dedotti in convenzione;

RITENUTO che, per incentivare l'occupazione delle persone disabili, l'importo delle agevolazioni di cui trattasi resta fissato nella misura massima prescritta dalla legge 68 del 1999, all'art. 13, comma 1, lett. a) e b);

SENTITO il parere espresso dalla Commissione Regionale Tripartita di Concertazione e sentiti i rappresentanti delle Province nella riunione del giorno 6 dicembre 2001;

ALL'UNANIMITÀ

DELIBERA:

1) - La quota del Fondo nazionale per i disabili assegnata alla Regione Lazio, integrata con la somma residua relativa all'anno 2000 pari ad Euro 1.134.509,02 (€ 2.196.715.789), è suddivisa tra le Province quali Enti deputati alla gestione del collocamento mirato che risultino in regola con gli adempimenti legislativi riguardanti la costituzione degli organismi di cui all'art. 6 della legge 68/99, secondo i medesimi criteri utilizzati per detta ripartizione dal Ministero del Lavoro nel Decreto Direttoriale del 12/7/2001, per gli importi e secondo lo schema di cui all'allegato "A", che costituisce parte integrante della presente delibera.

La Regione previa verifica con la C.R.L., si riserva di modificare detti criteri a seguito di adeguata valutazione dei risultati conseguiti.

Detta suddivisione non comporta il trasferimento finanziario delle quote così individuate ma la semplice disponibilità delle stesse ai soli fini dell'ammissione dei programmi di inserimento mirato ai benefici di legge.

L'erogazione dei finanziamenti ai progetti ritenuti ammissibili da parte delle singole amministrazioni provinciali nel rispetto delle modalità di cui alla presente delibera, sarà effettuata dagli Istituti Previdenziali secondo le rispettive competenze e rimborsata ai medesimi Istituti dalla Regione in conformità agli accordi dedotti nelle convenzioni stipulate con gli stessi.

2) - I criteri per la valutazione dei programmi da ammettere alle agevolazioni sono quelli previsti dall'art. 6 del Decreto del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale n. 91 del 13-01-2000, ferma restando la riserva per i disabili psichici e intellettivi stabilita dalla lettera a) dell'art. 13 della legge 68 del 1999, la quale è fissata al 10 per cento della quota del Fondo assegnata alla Regione e, in caso di eventuale residuo, riutilizzata per il finanziamento degli altri programmi di inserimento mirato.

La valutazione dei programmi spetta alle Province, che la esercitano tramite gli uffici competenti di cui al combinato disposto degli artt. 6 e 13 della legge 68 del 1999.

Detta valutazione avviene tenuto conto, in primo luogo, del criterio di precedenza stabilito per quei programmi di cui alla lett. a) dell'art. 6 del D.M. n° 91 del 13-1-2000, che prevedono l'avviamento lavorativo dei disabili che presentano particolari difficoltà di inserimento, in particolare psichici e intellettivi, questi ultimi nei limiti della predetta riserva, fatti salvi programmi eventualmente eccedenti le disponibilità finanziarie di cui alla riserva stessa, i quali possono, comunque, essere ammessi alle agevolazioni nel rispetto dei criteri generali.

In via sussidiaria l'ammissione alle agevolazioni viene concessa tenuto conto del maggior numero di requisiti soddisfatti e, in ogni caso, attribuendo priorità a quei programmi di inserimento mirato che prevedano l'assunzione di lavoratori disabili impiegati in attività socialmente utili.



Ai fini della valutazione le fattispecie individuate ai punti b), c), d) ed e) dell'art. 6, comma 1, del precitato D. M. n° 91/2000 devono considerarsi equivalenti;

A parità di requisiti, la valutazione deve tenere conto in via esclusiva del criterio cronologico relativo alla data di presentazione della domanda per la stipula della convenzione, purché detto atto sia accompagnato dalla contestuale o successiva istanza di ammissione alle agevolazioni previste.

3) - Il termine ultimo di presentazione delle domande di cui all'art. 6 del D.M. n° 91 del 13.1.2000 nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 11 della L. 68/99, resta fissato alla data del 31.10.2001.

4) - Le province, individuati i programmi per i quali risulti l'idoneità a beneficiare delle agevolazioni di cui trattasi, provvedono alla formulazione di apposita graduatoria con la precisazione dei programmi ammessi a beneficio nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate.

Le agevolazioni sono concesse dalle Province nella misura massima prescritta rispettivamente dalle lettere a) e b) della legge 68/99 e sono conteggiate per ogni singolo programma in misura pari all'intero ammontare della fiscalizzazione, per l'importo e per il periodo complessivamente concessi come beneficio. Per ogni programma di inserimento approvato, i servizi provinciali competenti emanano apposito provvedimento motivato con la precisazione dei dati anagrafici e fiscali identificativi sia del datore di lavoro che del soggetto disabile assunto, il giorno dell'assunzione, la tipologia contrattuale applicata nonché una prima proiezione dell'importo complessivo riguardante il beneficio applicato, distinto per tipologia di intervento e ne curano la trasmissione agli istituti competenti, alla Regione Lazio e all'Agenzia Lazio Lavoro.

5) - Le Province, espletate le procedure di cui all'art. 7 del precitato D.M. n° 91 e definiti eventuali ricorsi, entro la data del 31.12.2001, trasmettono alla Regione e agli Istituti Previdenziali competenti le schede di monitoraggio di cui all'allegato "B" della presente delibera, debitamente compilate, con l'elenco dei programmi ammessi e con l'indicazione della prima proiezione della misura del beneficio economico applicato, suscettibile di ulteriore precisazione e definizione da parte degli istituti medesimi.

Eventuali somme non utilizzate da talune Province vengono eventualmente riattribuite dalla Regione ad altre Province che ne facciano richiesta, con successivo provvedimento direttoriale, secondo i criteri fissati dalla presente deliberazione, oppure con deliberazione di Giunta Regionale, vengono fatte concorrere nella quota parte del Fondo nazionale per il lavoro dei disabili attribuita dal Ministero del Lavoro alla Regione Lazio per l'anno successivo.

6) - Gli uffici competenti della Regione Lazio e l'Agenzia Lazio Lavoro forniscono alle Province, durante la fase istruttoria riguardante la valutazione dei programmi, la necessaria assistenza a garanzia di uniforme applicazione sul territorio regionale della presente deliberazione.

7) - Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.L. e successivamente diffuso tramite rete informatica Internet sul sito "www.sirio.regione.lazio.it".

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi



Per Copia Conforme
Funzionario Responsabile
(Papi Adolfo)

Adolfo Papi

0 9 MAR 2002

ALLEGATO "A"

Residuo fondo 2000	2.196.715.789	E. 1.134.509,02
Fondo 2001	5.927.252.089	E. 3.061.170,23
Totale	8.123.967.878	E. 4.195.679,25

TABELLA DI RIPARTIZIONE FONDO ANNO 2001

PROVINCE	popolazione residente	%	90% del 30% delle risorse assegnate	A (**)		A/B	Correttivo		Totale 10% quota fissa	Disabili inseriti		70% delle risorse	TOTALE
				Disabili Iscritti	Coll. Ord. Iscritti		Scostam. Media	Quota al 30% del 30		N.	%		
FROSINONE	494.019	9,38	205.747.610	5.135	101.147	5,076	-1,359	-8942782	L. 48.743.807	14	10,935	621.849.122	867.392.193
			E. 106.259,78						E. 25.174,07			E. 321.158,28	E. 447.970,68
LATINA	510.109	9,69	212.547.372	4.343	92.121	4,714	-1,721	-11324892	L. 48.743.807	10	7,81	444.137.324	694.098.347
			E. 109.771,55						E. 25.174,07			E. 229.377,78	E. 358471,88
RIETI	150.587	2,87	62.952.627	2.322	26.292	8,831	2,396	15768671	L. 48.743.807			0	127.458.441
			E. 32.512,32						E. 25.174,07				E. 65.826,79
ROMA	3.817.133	72,51	1.590.488.059	40.845	619.714	6,59	0,155	1019984	L. 48.743.807	100	78,125	4.442.794.933	6.083.039.499
			E. 821.417,49						E. 25.174,07			E. 2.294.512,09	E. 3.141.627,71
VITERBO	292.229	5,55	121.737.660	3.115	44.700	6,968	0,533	3507380	L. 48.743.807	4	3,125	177.996.135	351.979.398
			E. 62.872,26						E. 25.174,07			E. 91.927,33	E. 181.782,19
TOTALE	5.264.077	100	L. 2.193.471.328	55.760	883.974	6,435 media aritm		858041398	L. 243.719.035	128	100	5.688.777.514	(*) 8123967878
			E. 1.132.833,4						E. 125.870,35			E. 2.936975,48	E. 4.195.679,25

(*) Si precisa che sono stati apportati arrotondamenti degli importi complessivamente attribuiti nell'ordine di Lire 5264 pro capite

(**) I dati sono stati forniti dai competenti uffici delle Province.



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 4 APR. 2000

ADDI' 4 APR. 2000 NELLA SEDE DI VIA IV NOVEMBRE, 149 - ROMA SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
..... OMISSIS

ASSENTI: PRESIDENTE BADALONI - ASS.RI ALEANDRI - AMATI -
DONATO - FEDERICO - META

DELIBERAZIONE N° 1133

OGGETTO: Art. 5, comma 7, della legge 12.3.99, n.68, individuazione delle modalita' di versamento, da parte dei soggetti obbligati, delle somme derivanti da contributi e maggiorazioni riguardanti le concessioni medesime, in attesa dell'emanazione del regolamento previsto dall'art.5 comma 4 della legge 68/99.



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

OGGETTO: Art. 5, 7° comma, della legge 12/03/99, n. 68, individuazione delle modalità di versamento, da parte dei soggetti obbligati, delle somme derivanti da contributi e maggiorazioni riguardanti le concessioni medesime, in attesa dell'emanazione del regolamento previsto dall'art. 5 comma 4, della legge 68/99.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Scuola, Formazione e Politiche per il Lavoro, di concerto con l'Assessore all'Economia e Finanza,

VISTO lo Statuto Regionale;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "norme per il diritto al lavoro dei disabili";

VISTO l'art. 5, comma 3, della citata legge 12/03/99, n. 68, che prevede per i datori di lavoro privati e per gli Enti Pubblici, Economici la possibilità di essere parzialmente esonerati dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di disabili prescritta;

VISTO l'art. 5, comma 4, il quale dispone che, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 68/99, sono disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri parziali degli obblighi occupazionali, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione, che avviene solo in presenza di adeguata motivazione;

VISTO l'art. 5, comma 5, il quale prevede, in caso di totale o parziale omissione del versamento del contributo per l'esonero parziale, nella misura dovuta, a carico del datore inadempiente, la sanzione amministrativa della maggiorazione della predetta somma dal 5 al 24% su base annua;

VISTO il 7° comma dell'art. 5, con cui si dispone che le Regioni entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 68/99, determinano i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento, al Fondo Regionale per l'Occupazione dei disabili di cui all'art. 14, delle somme riguardanti i contributi per la concessione del beneficio dell'esonero parziale e alle sanzioni ad esso correlate per totale o parziale inadempienza;

VISTO l'art. 14, della legge 68/99, istitutivo del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili;

VISTO il 3° comma del predetto articolo in cui si determina che in detto Fondo dovranno confluire gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative e dei contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della legge n. 68/99, nonché i contributi di Fondazioni, Enti di natura privata e soggetti comunque interessati;

VISTA la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 4 del 17/01/2000, nella parte riguardante le disposizioni in materia di esoneri parziali;

CONSIDERATA la temporanea impossibilità di provvedere alla formulazione delle disposizioni normative regionali previste dall'art. 14 della legge 68/99, a causa della incompleta

emanazione delle norme regolamentari in materia, da parte dell'Autorità Governativa competente, avuto particolare riguardo agli adempimenti di cui al 4° comma dell'art. 5 della legge n. 68/99;

RITENUTO di dover, comunque, provvedere ad una prima regolamentazione della materia, secondo quanto prescritto dalla richiamata circolare n. 4/2000 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, e di dover, conseguentemente, individuare le modalità di presentazione della domanda di esonero parziale, nonché quelle di versamento dei contributi e delle sanzioni a detto istituto correlate da parte dei datori di lavoro interessati;

VALUTATA, per quanto sopra, la necessità di individuare un capitolo nel bilancio regionale con relativo n° di conto corrente che consenta l'effettuazione e la corretta imputazione dei versamenti dovuti a titolo di contributi o sanzioni connesse all'istituto giuridico di cui trattasi;

VISTA la legge 127/97.

DELIBERA:

- 1) I datori di lavoro privati e gli Enti Pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale di disabili, prevista in applicazione della legge 68/99, possono proporre domanda di esonero parziale al Centro per l'impiego competente per territorio in cui ha sede l'impresa, individuato da ogni Provincia, nell'ambito dei bacini di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n° 222 del 01.02.2000.
- 2) La domanda di esonero parziale deve essere conforme alle prescrizioni di cui alla circolare n. 4/2000 citata in premessa relativamente agli elementi identificativi dell'azienda richiedente, alle condizioni caratteristiche dell'attività aziendale, al numero dei dipendenti e ad ogni altro ulteriore elemento di specificazione richiesto.
- 3) A ricevimento della domanda, il Servizio competente autorizza la sospensione parziale degli obblighi nella misura percentuale pari a quella richiesta e comunque non superiore a quella massima del 60%, in attesa dell'adozione del provvedimento di esonero per il quale il Centro per l'impiego stesso svolge adeguata istruttoria, secondo quanto previsto dalla richiamata circolare.
- 4) Prima dell'emanazione del provvedimento il Centro per l'impiego convoca, con nota scritta, il datore di lavoro proponente e comunica contestualmente:
 - l'importo del contributo da versare, comprensivo della quota dovuta per la sospensione degli obblighi già applicata al momento della presentazione della domanda e della quota corrispondente al periodo di esonero concesso;
 - il numero di conto corrente su cui effettuare il versamento e la precisazione della causale da apporre sul correlato bollettino;
 - l'esito della domanda con la precisazione dei termini per l'eventuale ricorso e dell'organo competente a trattarlo;
 - il termine entro cui presentarsi al Centro per l'impiego per la notifica del provvedimento pena la dichiarazione di decadenza e l'inoltro della pratica al Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, per le sanzioni del caso.

5) Il datore di lavoro, al momento del ritiro del provvedimento di esonero, deve dimostrare, tramite esibizione dei bollettini di conto corrente, l'avvenuto pagamento della quota complessiva a suo carico, relativa all'intero periodo di durata dell'esonero concesso. Il pagamento è dovuto anche nel caso di rigetto della domanda, relativamente al solo periodo di sospensione già goduto.

6) In caso di mancata presentazione o di mancato o incompleto versamento del contributo per l'esonero, il Centro per l'impiego procederà a dichiarare totalmente o parzialmente decaduto dal beneficio il datore di lavoro richiedente e a segnalare la violazione al Servizio Ispettivo presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente, al fine dell'applicazione delle maggiorazioni previste a titolo di sanzione dell'art. 5, 5° comma, della legge 68/99 citata in premessa.

7) La percentuale di maggiorazione applicata a titolo di sanzione dovrà essere calcolata dal Servizio Ispettivo sentito il parere dell'Organismo di cui all'art. 6, 3° comma del D.Lgs. n. 469/97, così come integrato dall'art. 6 della legge n. 68/99.

8) Il rinnovo dell'autorizzazione può essere concesso d'ufficio dal Centro per l'impiego competente su semplice richiesta del datore di lavoro, precedente la scadenza del periodo di esonero concesso, inoltrata con le stesse modalità di cui all'art. 5 della presente delibera per quanto concerne il versamento dei contributi.

Detto rinnovo non potrà, in ogni caso, essere concesso per periodi superiori a sei mesi.

9) In caso di mutamenti riguardanti la denominazione sociale, la natura giuridica dell'azienda o l'assetto organizzativo della medesima, l'autorizzazione all'esonero parziale continuerà a produrre efficacia nei riguardi del datore di lavoro interessato il quale è tenuto a darne tempestiva comunicazione al servizio competente. La voltura del decreto di esonero è concessa a condizione che le modificazioni dichiarate siano adeguatamente comprovate e non comportino, in ogni caso, sostanziali mutamenti delle condizioni di attività aziendale che hanno originato la concessione del provvedimento stesso.

10) Al fine di assicurare il regolare svolgimento degli adempimenti secondo le modalità di cui ai precedenti articoli, si individua il conto corrente postale n. 00785014 intestato alla Tesoreria Regionale Via della Pisana n. 1301 Roma, per consentire l'effettuazione dei versamenti medesimi opportunamente contraddistinti dalla causale del versamento.

11) Con successivo provvedimento legislativo saranno individuati nel Bilancio regionale appositi capitoli di entrata e di uscita quali riferimenti contabili del Fondo regionale per i disabili previsto dall'art. 14 della Legge 68/99.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 127/97.

Il Vice Presidente: F.to Lionello Cosentino

Il Vice Segretario: F.to Dott. Adolfo Papi